

**COMUNE DI POLISTENA**  
**CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA**  
**ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

Verbale n. 14 Data 31/08/2020	<b>OGGETTO: Parere sulla proposta di Variazione, in via d'urgenza, al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019 – 2021, per l'esercizio 2020 (Art. 175, comma 4, del TUEL)</b>
----------------------------------	---

L'anno 2020, il giorno 31 del mese di Agosto, il Revisore Unico Dott. Stefano Maria Poeta, nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 30/12/2019 per il triennio 2020/2022, ricevuta in data 31 Agosto 2020 a mezzo PEC, trasmessa dal responsabile del Servizio Finanziario dott. Antonio Galatà la proposta di variazione di Giunta Municipale avente ad oggetto "*Variazione urgente al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019 – 2021, per l'esercizio 2020 (Art. 175, comma 4, del TUEL)*";

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente e di ogni altro elemento utile;

Considerato che:

- l'art. 106, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 34/2020 convertito, con modificazioni in Legge n. 77/2020 ha differito i termini di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli enti locali al 30 settembre 2020;
- l'Ente si trova in Esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 ai sensi del quale "*Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente*" e al comma 3 "*non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza*";

Vista, infine, la FAQ Arconet n. 14 del anno 2016, che relativamente alle variazioni in esercizio provvisorio di Entrate e Spese prive di stanziamenti in bilancio, conclude prevedendo che "*Nel caso di insufficienza delle risorse destinate ai capitoli concernenti il referendum, compreso il fondo di riserva, considerato che le spese per il referendum costituiscono un obbligo di legge non rinviabile, dopo avere effettuato le variazioni sopra indicate, è possibile effettuare una variazione di bilancio provvisorio in corso di gestione ai sensi del*



*principio applicato della contabilità finanziaria n. 8.4, il quale prevede "Nel corso dell'esercizio provvisorio, possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. In tali casi, è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore". A tal fine, i comuni iscrivono tra le previsioni di entrata il trasferimento dal Ministero dell'Interno e tra le spese, per il medesimo importo complessivo, incrementano gli stanziamenti riguardanti le spese per i referendum. La variazione è effettuata secondo le modalità previste per la gestione ordinaria (a bilancio approvato) ed è applicabile l'articolo 175, comma 4 e 5, del TUEL."*

Rilevato che l'Ente intende variare il bilancio 2019/2021 in quanto destinatario dei seguenti contributi/trasferimenti:

- 1) Contributo di euro 90.000,00 erogato da Ministero dello Sviluppo Economico, in ossequio all'art. 30, comma 2, lettera c) del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, che l'Ente intende destinare per l'adeguamento del Palazzetto dello sport;
- 2) Trasferimento di euro 38.095,02 erogato da Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche della famiglia, in ossequio all'art. 105 del D.L. 34/2020, finalizzato ad interventi di potenziamento dei centri estivi;
- 3) Trasferimento di euro 1.199.134,02 da Regione Calabria, Dipartimento lavoro, formazione e politiche sociali (LFPS), erogato con Decreto Dirigenziale n. 5817 del 26/05/2020, a titolo di Fondo Regionale per le Politiche Sociali (F.R.P.S.) – Annualità 2020;

Rilevato, altresì, che con deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 28/07/2020, l'Ente ha preso atto della destinazione degli utili della Farmacia Comunale, e che, pertanto, occorre aumentare gli stanziamenti sia in entrata che in uscita dell'annualità 2020 del bilancio 2019/2021;

Esaminata la proposta di variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 per l'annualità 2020 trasmessa dal Servizio finanziario ai sensi dell'art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, la quale dispone le variazioni di seguito riepilogate:



**ANNO 2020**

<b>ENTRATA</b>		<b>Importo</b>	<b>Importo</b>
Variazioni in aumento	CO	€ 1.347.629,04	
	CA	-----	
Variazioni in diminuzione	CO		Zero
	CA		-----
<b>SPESA</b>		<b>Importo</b>	<b>Importo</b>
Variazioni in aumento	CO		€ 1.347.629,04
	CA		-----
Variazioni in diminuzione	CO	zero	
	CA	-----	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	CO	€ 1.347.629,04	€ 1.347.629,04
	CA	-----	-----

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell'art. 153, commi 4 e 5, del d.Lgs. n. 267/2000;

Considerato che:

- le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell'attendibilità e della veridicità delle previsioni;
- le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi;

**OSSERVATO CHE**

- gli stanziamenti di cassa non sono oggetto di variazione in quanto in esercizio provvisorio l'Ente non è tenuto a gestire le previsioni di cassa sino all'approvazione del nuovo bilancio e pertanto il tesoriere non effettuerà alcun controllo sullo stanziamento di cassa (cfr. principio applicato 4/2, punto 11.9);
- la variazione compete entrate e spese aventi natura corrente e capitale;
- è garantito l'equilibrio della variazione in termini di Competenza;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**ESPRIME**

parere favorevole sulla proposta di deliberazione inerente la variazione di bilancio in oggetto.

Il Revisore

